


# ORDINANZA



RELATIVA AGLI INCENTIVI PER  
L'EFFICIENZA ENERGETICA E  
L'UTILIZZO DI ENERGIE  
RINNOVABILI NEGLI EDIFICI



**Il Municipio di Monteceneri,**  
con risoluzione municipale 961/2022 del 4 ottobre 2022

richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC) del 30 giugno 1987;
- il Regolamento comunale sull'efficienza energetica del 16 maggio 2018;
- il Decreto legislativo concernente la richiesta di un credito quadro netto di 50 milioni di franchi e autorizzazione alla spesa di 130 milioni di franchi per la continuazione del programma di incentivi concernente l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione e la distribuzione di energia termica da fonti indigene rinnovabili, la conversione delle energie di origine fossile e la promozione della formazione continua, dell'informazione, della sensibilizzazione e della consulenza nel settore dell'energia del 24 febbraio 2021;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- il piano d'azione contenuto nel Piano energetico comunale (PECo) del Comune di Monteceneri del 2018;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;

**decreta:**

**Art. 1 Scopo**

La presente Ordinanza definisce nel dettaglio gli ambiti, gli importi e le procedure di concessione degli incentivi comunali per il finanziamento di azioni di politica ambientale realizzate sul territorio del Comune con l'obiettivo di ridurre i consumi di energia e favorire l'utilizzo di energie rinnovabili, in attuazione del Regolamento comunale sull'efficienza energetica del 16 maggio 2018.

**Art. 2 Beneficiari e condizioni d'incentivazione**

- <sup>1</sup> Possono beneficiare degli incentivi i proprietari privati o le persone giuridiche con immobili riscaldati situati sul territorio comunale e che soddisfano le condizioni del Regolamento e della presente Ordinanza.
- <sup>2</sup> Edifici e impianti realizzati senza le necessarie autorizzazioni ai sensi della Legge edilizia non vengono incentivati.
- <sup>3</sup> Non vengono erogati incentivi per le misure obbligatorie a norma di legge.

**Art. 3 Interventi oggetti di incentivo e importo erogato**



- <sup>1</sup> Previa la disponibilità del credito, il Comune riconosce un sostegno finanziario percentuale sulla spesa assunta per i seguenti studi in ambito energetico:
- a) **Certificazioni e consulenze** (art. 18 DE del 7 luglio 2021):
    - Etichetta energetica CECE: 40% max. CHF 500.00
    - Certificazione provvisoria MINERGIE®: 40% max. CHF 500.00
    - Attestato SQM: 40% max CHF 500.00
    - Bussola energia: 40% max CHF 200.00
  - b) Elaborazione di un rapporto di consulenza sullo stato di fatto tramite Certificato Energetico Cantonale degli Edifici e sulle varianti di intervento **CECE® plus** sugli edifici esistenti realizzati del 01.01.2000:
    - Edifici mono e bifamiliari: 40%, fino a un massimo di CHF 1'000.00
    - Edifici plurifamiliari: 40%, fino a un massimo di CHF 1'500.00
    - Altre categorie di edifici: 40%, fino a un massimo di CHF 3'000.00
- <sup>2</sup> Previa la disponibilità del credito, il Comune riconosce un sostegno finanziario forfettario o percentuale, aggiuntivo a quanto previsto dai programmi federali e/o cantonali e basato su questi ultimi, per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:
- c) **Risanamento energetico di base degli edifici** (con permesso di costruzione antecedente al 2000) (artt. 6 e 7 DE del 7 luglio 2021):
    - Per ogni categoria di edificio: 50% del contributo cantonale fino ad un massimo di CHF 5'000.00
    - Per le case di nucleo abitate in modo permanente, contrariamente al Cantone, si incentiva anche la sostituzione dei serramenti, purché con valore  $U_{w,max}$  1.00 W/m<sup>2</sup>K, per un importo pari a CHF 60.00/m<sup>2</sup>.
  - d) **Risanamento energetico degli edifici con raggiungimento almeno della categoria CECE BB** (art. 8 DE del 7 luglio 2021):
    - Per ogni categoria di edificio: CHF 2'500.00 (forfettari) supplementari al contributo base (lett. c)
  - e) **Risanamento energetico degli edifici certificati secondo standard MINERGIE®, MINERGIE®-P, MINERGIE®-A** (art. 8 DE del 7 luglio 2021):
    - Per ogni categoria di edificio: CHF 3'000.00 (forfettari) supplementari al contributo base (lett. c)
    - Per edifici di nucleo CECE CC: CHF 3'000.00 (forfettari) supplementari al contributo base (lett. c)
  - f) **Costruzione di nuovi edifici** così come ampliamenti, sopraelevazioni, trasformazioni e cambiamenti di destinazione **certificati MINERGIE®-P, MINERGIE®-A, MINERGIE®-ECO, CECE AB** (esclusa certificazione MINERGIE® base) (art. 9 DE del 7 luglio 2021):
    - Per ogni categoria di edificio: CHF 3'000.00 (forfettari)
  - g) **Installazione di impianti solari termici** per la produzione di calore (art. 12 DE del 7 luglio 2021) oppure di **impianti fotovoltaici** per la produzione di corrente elettrica concepiti per garantire la possibilità di autoconsumo (art. 20 DE del 7 luglio 2021 oppure programma federale Pronovo), senza limitazione della potenza di picco installata (nuovi o ampliamenti):
    - Per ogni tipo di impianto: 50% del contributo deciso dal Cantone e/o dalla Confederazione fino a un massimo di CHF 3'000.00



- Per la batteria di accumulo per impianti solari PV collegati alla rete viene inoltre riconosciuto un importo forfettario di CHF 1'000.00; la batteria non deve poter essere caricata dalla rete; la richiesta deve essere corredata dalla Domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia elettrica (IPE) e/o accumulatori di energia o del Formulario per la certificazione di impianti fotovoltaici.
  - h) **Sostituzione di impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria** ad olio o elettrico diretto con un impianto a pompa di calore, un impianto a pellets o allacciamento ad una rete di teleriscaldamento, purché tale sostituzione sia al beneficio di un incentivo cantonale (art. 15 DE del 7 luglio 2021):
    - Per ogni tipo di impianto: CHF 2'000.00 (forfettari)
    - In caso di prima installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore è concesso un'ulteriore incentivo pari al 50% dell'importo erogato dal Cantone per un massimo di CHF 1'000.00.
  - i) **Sostituzione di una pompa di calore antecedente al 2000** con una nuova pompa di calore (aria/acqua, acqua/acqua, salamoia/acqua) (art. 16 DE del 7 luglio 2021):
    - Per ogni tipo di impianto: CHF 2'000.00 (forfettari)
- <sup>3</sup> Previa la disponibilità del credito, il Municipio si riserva la facoltà di valutare richieste di incentivo per l'efficienza energetica su edifici e impianti non esplicitamente elencate qui sopra purché incentivabili da un programma cantonale o federale e munite di una decisione di incentivazione cantonale o federale, erogando un importo analogo alla misura più affine nell'elenco precedente.

#### Art. 4 Credito disponibile

- <sup>1</sup> Per l'incentivazione dei provvedimenti descritti nell'art. 3 l'importo totale disponibile è stabilito dal credito concesso dal Consiglio comunale nell'ambito del Preventivo.
- <sup>2</sup> I contributi vengono erogati fintanto che il Comune continua a beneficiare in misura sufficiente del Fondo Energie Rinnovabili (FER).

#### Art. 5 Procedura per la richiesta dell'incentivo e il versamento dei contributi

- <sup>1</sup> Le richieste di incentivo vanno inoltrate per iscritto al Municipio a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni ed entro 6 mesi dalla ricezione della fattura dell'esperto accreditato CECE®, dalla conferma di versamento del sussidio emanato dall'ente competente o dal rilascio del certificato definitivo da parte del centro di certificazione MINERGIE® competente.
- <sup>2</sup> Le richieste, redatte su formulario apposito, devono essere corredate dalla descrizione completa dell'opera o studio eseguito, con ubicazione, mappale, anno di costruzione e categoria dell'oggetto, e da tutta la documentazione a comprova necessaria degli avvenuti pagamenti di onorari, versamenti o certificazioni, come descritto nel cpv. 1.
- <sup>3</sup> Richieste incomplete o con documentazione insufficiente sono ritrasmesse al richiedente per il completamento e diventano effettive unicamente quando debitamente compilate e corredate dai giustificativi necessari.



dall'ente competente o dal rilascio del certificato definitivo da parte del centro di certificazione MINERGIE® competente.

<sup>2</sup> Le richieste, redatte su formulario apposito, devono essere corredate dalla descrizione completa dell'opera o studio eseguito, con ubicazione, mappale, anno di costruzione e categoria dell'oggetto, e da tutta la documentazione a comprova necessaria degli avvenuti pagamenti di onorari, versamenti o certificazioni, come descritto nel cpv. 1.

<sup>3</sup> Richieste incomplete o con documentazione insufficiente sono ritrasmesse al richiedente per il completamento e diventano effettive unicamente quando debitamente compilate e corredate dai giustificativi necessari.

<sup>4</sup> Le richieste di incentivo vengono trattate ed evase in ordine progressivo d'entrata fino all'esaurimento del credito disponibile.

<sup>5</sup> L'autorità comunale può sempre richiedere informazioni aggiuntive relative all'oggetto o alla prestazione da incentivare.

<sup>6</sup> Premessa la completezza e la legittimità della richiesta di versamento, il pagamento dell'incentivo avviene tramite accredito bancario o postale entro 60 giorni dalla ricezione della stessa; è escluso il pagamento a contanti.

#### **Art. 6 Cumulo degli incentivi**

È ammesso il cumulo dei singoli aiuti comunali e il cumulo con incentivi cantonali, federali e di altri enti.

#### **Art. 7 Retroattività**

Gli incentivi non hanno di principio effetto retroattivo; non vengono concessi aiuti nel caso non vengano rispettate le tempistiche indicate all'art. 5 cpv. 1.

#### **Art. 8 Pubblicazione delle informazioni**

Il Municipio può pubblicare in forma anonimizzata, a scopo divulgativo, i dati tecnici concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi.

#### **Art. 9 Revoca e restituzione dell'incentivo**

Il Municipio si riserva il diritto di revocare l'incentivo e se del caso di chiederne la restituzione in caso lo stesso sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti e incompleti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.



**Art. 10 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato della stessa il giorno successivo la fine del periodo di pubblicazione e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.

**Art. 11 Pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune a partire dal 5 ottobre 2022 e per un periodo di 30 giorni.

**Art. 12 Rimedi giuridici**

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

**PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI**

**Il Sindaco**

*i.a. Elizia Gulardi*  
P. Solcà



**Il Segretario**

*A. Bianchi*